



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 25 maggio 2021 n.95**  
(Ratifica Decreto Delegato 29 aprile 2021 n.73)

**Noi Capitani Reggenti**  
**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto Delegato 29 aprile 2021 n.73 – Interventi a sostegno delle famiglie nonché degli operatori economici in seguito all'emergenza sanitaria da COVID-19 - Modifiche al Decreto – Legge 26 maggio 2020 n.91 e al Decreto Delegato 26 marzo 2021 n. 60 – promulgato:*

*Visto l'articolo 88 della Legge 23 dicembre 2020 n. 223;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.23 adottata nella seduta del 26 aprile 2021;*

*Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 maggio 2021;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.13 del 20 maggio 2021;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 29 aprile 2021 n.73 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

**INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NONCHÉ DEGLI OPERATORI  
ECONOMICI IN SEGUITO ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 -  
MODIFICHE AL DECRETO – LEGGE 26 MAGGIO 2020 N. 91 E AL DECRETO  
DELEGATO 26 MARZO 2021 N. 60**

**Art. 1**

*(Modifiche articolo 1 del Decreto - Legge 26 maggio 2020 n. 91)*

1. L'articolo 1 del Decreto – Legge n.91/2020 è così sostituito:

*“Art. 1*

*(Misure a sostegno dei nuclei familiari)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti sociali ed economici derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID – 19, a decorrere dal 1° giugno 2021 e fino all'entrata in vigore del nuovo

strumento unico di sostegno alle famiglie con nuove modalità di accesso, ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 12 della Legge 7 luglio 2020 n. 113 e dal comma 2 dell'articolo 17 della Legge 23 dicembre 2020 n. 223, sarà garantito ai nuclei familiari residenti, anche se composti da una persona sola, che si trovano in stato di difficoltà economica e con insufficienti mezzi di sostentamento, un reddito minimo di euro 650,00 mensili per ogni nucleo familiare, maggiorato di euro 150,00 per il coniuge o per il convivente more uxorio o per il contraente l'unione civile, ed euro 100,00 per ogni altro convivente del nucleo familiare. Il reddito minimo del nucleo familiare è ulteriormente maggiorato dell'importo del canone mensile di affitto dell'unità abitativa in cui risiede il nucleo familiare come risultante da contratto registrato, fino ad un importo massimo mensile di euro 400,00.

Per nucleo familiare si fa riferimento alla definizione di cui all'articolo 3, lettera g) del Decreto Delegato 20 maggio 2019 n.80.

2. Per accedere al reddito minimo mensile i componenti del nucleo familiare disoccupati o inoccupati devono risultare iscritti alle liste di avviamento al lavoro del settore privato e qualora, successivamente alla richiesta di reddito minimo, i componenti del nucleo familiare rifiutino offerte di lavoro affini alle proprie liste di iscrizione, il nucleo familiare decade dal diritto di percepire il reddito minimo mensile e non può presentare ulteriori richieste per i successivi 12 mesi. Sono ammessi altresì i soli titolari di licenza commerciale, artigianale, industriale, lavoratori autonomi e liberi professionisti per i quali risulti la licenza sospesa o cessata e che risultino iscritti alle liste di avviamento al lavoro. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione i percettori di pensione. La Commissione per il Lavoro può altresì deliberare l'esclusione dall'obbligo di iscrizione, previa apposita richiesta, sulla base di comprovate esigenze o necessità familiari.

3. Possono accedere ai benefici di cui al comma 1, i nuclei familiari il cui reddito complessivo mensile dichiarato risulti inferiore al reddito minimo garantito così come determinato dal comma 1.

4. La richiesta per il reddito minimo familiare deve essere presentata dal capo famiglia utilizzando l'apposito modello predisposto dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio pubblicato sul sito della Segreteria di Stato e sul Portale della Pubblica Amministrazione e deve essere indirizzata al Comitato Gestore del Fondo Straordinario domiciliato presso la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio entro il giorno 15 del mese successivo a quello di cui si richiede il reddito minimo. L'invio della richiesta al Comitato Gestore del Fondo Straordinario deve avvenire per posta mezzo raccomandata A/R, per cui farà fede la data di spedizione

5. Il richiedente deve espressamente dichiarare, sotto la propria responsabilità, per ciascun componente del nucleo familiare l'importo di tutti i redditi percepiti nel mese per il quale si richiede il reddito minimo e negli eventuali mesi successivi in caso di ulteriori successive richieste. I redditi da dichiarare sono quelli derivanti da lavoro dipendente, da pensione, da capitale, da fabbricati o da altri redditi comunque prodotti, anche all'estero, ai sensi della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche. Nel reddito da lavoro dipendente sono comprese le erogazioni economiche relative a salari differiti, cassa integrazione guadagni e indennità economiche a diverso titolo. Ai fini della presente disposizione, si intende per reddito da lavoro dipendente il totale delle competenze dovute o erogate per tramite del datore di lavoro compresi gli assegni familiari. Devono essere altresì dichiarati gli eventuali assegni familiari integrativi percepiti dal nucleo familiare. Sono altresì computati ai fini del calcolo del reddito minimo familiare, gli assegni di mantenimento percepiti o erogati. Nel caso in cui il richiedente o altro componente del nucleo familiare versi assegni di mantenimento, l'importo erogato deve essere posto in deduzione dall'ammontare del reddito percepito, presentando apposita documentazione attestante il pagamento effettuato e copia del provvedimento giudiziale.

Il richiedente alla richiesta deve allegare la seguente documentazione:

- a) copia di un documento di identità;
- b) copia dell'eventuale contratto di affitto registrato;

c) copia degli estratti conto o l'elenco delle movimentazioni dei conti correnti dal 1° gennaio dell'anno e fino al mese per il quale si richiede il reddito minimo di tutti i componenti il nucleo familiare e accesi presso gli Istituti bancari sammarinesi ed esteri.

6. Nella dichiarazione prevista al comma 5 devono essere indicate tutte le generalità del richiedente e dei componenti del nucleo familiare, gli estremi di un documento di identità del richiedente allegandone una copia, l'indirizzo di residenza, il recapito telefonico e, se disponibile, l'indirizzo di posta elettronica. Viene fatto obbligo al richiedente di indicare anche il numero della San Marino Card di cui è titolare e le coordinate bancarie (IBAN) di un conto corrente acceso presso un Istituto di credito avente sede nella Repubblica di San Marino. La sottoscrizione del modulo di richiesta da parte del richiedente comporta l'assunzione di ogni responsabilità civile e penale su quanto in essa dichiarato come previsto al comma 14.

7. Non può accedere ai benefici di cui al comma 1 il nucleo familiare i cui componenti detengono complessivamente, alla data della presentazione della domanda, somme di denaro e/o strumenti finanziari presso Istituti Bancari e Finanziari a San Marino e all'estero, di importo pari o superiore a 12.000,00 euro. Sono esclusi dal conteggio i conti correnti intestati ai minorenni appartenenti al nucleo familiare per i quali non è possibile prelevare alcun importo fino al raggiungimento della maggiore età.

8. Possono accedere reddito minimo familiare i nuclei familiari che non siano titolari essi stessi o i membri del loro nucleo familiare del diritto di proprietà, di usufrutto o siano conduttori di contratti di leasing su fabbricati ubicati a San Marino e all'estero, ad eccezione della casa di residenza del nucleo familiare e di eventuali immobili adibiti a sede d'esercizio dell'attività economica di uno o più membri del nucleo familiare, qualora ricadano nella casistica di cui al comma 2.

9. L'accesso al reddito minimo garantito è compatibile con qualsiasi altra provvidenza economica prevista da altre disposizioni il cui importo percepito dai componenti del nucleo familiare deve essere dichiarato, ai fini del computo del reddito familiare.

10. L'importo dovuto viene accreditato sulla San Marino Card del richiedente e in parte liquidato tramite bonifico sul conto corrente indicato sul modulo di richiesta presentato, per i pagamenti non effettuabili con la San Marino Card, debitamente documentati al Comitato Gestore, ed è volto:

- a) all'acquisto di beni di prima necessità;
- b) all'acquisto di prodotti, presidi e servizi distribuiti dal Servizio Farmaceutico dell'I.S.S. o comunque spese mediche di qualsiasi genere;
- c) al pagamento delle spese obbligatorie relative alla casa (canoni di affitto, spese condominiali);
- d) per il pagamento di ogni documentato onere educativo ed assistenziale sostenuto nel territorio;
- e) altre urgenti necessità legate al sostentamento del nucleo familiare.

11. Il Comitato Gestore, per mezzo della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, provvede ad erogare con la massima tempestività ai soggetti richiedenti, aventi diritto sulla base della richiesta e autodichiarazione presentata, il reddito minimo mensile o l'eventuale integrazione per il raggiungimento del reddito minimo mensile di cui comma 1. Non sono liquidate eventuali integrazioni inferiori ad euro 20,00.

12. La copertura finanziaria del reddito minimo familiare di cui al comma 1 trova imputazione fino alla concorrenza dello stanziamento previsto sul capitolo 1-3-2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà", in conto competenza e in conto residui, del Bilancio dello Stato.

13. Successivamente all'erogazione del reddito minimo, il Comitato Gestore effettua, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della richiesta, i controlli sulle domande presentate e le somme erogate. I controlli riguardano l'esattezza, la veridicità dei dati dichiarati nella domanda e l'utilizzo delle somme erogate secondo le disposizioni del presente articolo. Nell'espletamento dei predetti controlli il Comitato Gestore ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, informazioni e chiarimenti al richiedente; può accedere alle banche dati di interesse della Pubblica Amministrazione e può altresì avvalersi, della collaborazione e del

supporto di altre Unità Organizzative della Pubblica Amministrazione, di Enti e Aziende del Settore Pubblico Allargato, delle Forze di Polizia, demandando attività di controllo specifiche nell'ambito delle rispettive competenze, nonché richiedere informazioni agli Istituti bancari sammarinesi, che devono rispondere in deroga all'articolo 36 della Legge n.165/2005 e successive modifiche, per la verifica di quanto dichiarato in riferimento al comma 7.

14. Qualora in seguito ai controlli effettuati emergano difformità e mancanza di requisiti previsti rispetto a quanto dichiarato nella domanda presentata, il Comitato Gestore provvede a richiedere entro 30 giorni la restituzione delle somme indebitamente percepite dal richiedente. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procede ad iscrivere il credito a ruolo, ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n. 70 e successive modifiche. In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con le pene di cui all'articolo 297 del Codice Penale.

15. Per l'espletamento delle attività, tenuto conto del maggiore carico di lavoro previsto dal presente articolo, il Comitato Gestore può richiedere alla Direzione Generale della Funzione Pubblica ulteriore personale da assegnare alla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio.

16. Il reddito minimo familiare non è assoggettato a tasse, imposte o ritenute e non concorre a formare il reddito imponibile del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare ai fini dell'applicazione dell'Imposta Generale sui Redditi.

17. Ulteriori disposizioni applicative e attuative del presente articolo sono previste con apposito Regolamento del Congresso di Stato o con circolare del Dipartimento Finanze e Bilancio.”.

## **Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 18 del Decreto – Legge n.91/2020)*

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 18 del Decreto – Legge n.91/2020 è aggiunto il seguente comma 9 *bis*:

“9 *bis*. In alternativa a quanto disposto dal precedente comma 9, in presenza di apposito provvedimento normativo che prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo straordinario a sostegno dell'economia per interventi di sostegno e rilancio del comparto economico, il Congresso di Stato con apposita delibera autorizza l'impegno e la relativa spesa sul capitolo 1-3-2390 “Fondo straordinario a sostegno dell'economia” del Bilancio dello Stato e la medesima delibera è sottoposta al controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge 18 febbraio 1998 n. 30 e sue successive modifiche.”.

## **Art. 3**

*(Modifica articoli 2 e 5 del Decreto Delegato 26 marzo 2021 n.60)*

1. All'articolo 2 del Decreto Delegato n. 60/2021 è aggiunto il seguente comma 1 *bis*:

“1 *bis*. Per usufruire degli interventi di sostegno e ristoro di cui al comma 1 dell'articolo 1, con esclusione delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1, l'operatore economico non deve avere debiti scaduti per rate di affitti passivi derivanti da contratti stipulati con l'Ecc.ma Camera.”.

2. All'articolo 5 del Decreto Delegato n. 60/2021 è aggiunto il seguente comma 7 *bis*:

“7 *bis*. Non possono accedere all'intervento straordinario di sostegno e ristoro di cui al presente articolo gli operatori economici che hanno in essere un contratto di affitto passivo stipulato con l'Ecc.ma Camera. I medesimi operatori economici possono accedere alla sospensione e dilazione del pagamento degli affitti passivi di competenza dell'esercizio 2021 e non ancora pagati, a

decorrenza dal 1° gennaio 2022 in 2 rate con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre 2022, su richiesta del locatario da presentare all'U.O. Contabilità di Stato – Sezione Patrimonio entro il 31 maggio 2021, a condizione che il locatario risulti in regola con il pagamento degli affitti passivi al 31 dicembre 2020.”.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle domande già presentate dagli operatori economici ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Delegato n.60/2021.

#### **Art. 4**

*(Modifica dell'articolo 4-bis del Decreto Delegato n.60/2021)*

1. L'articolo 4-bis del Decreto Delegato n.60/2021 è così sostituito:

#### *“Art. 4-bis*

*(Sospensione del pagamento della quota capitale afferente a mutui ipotecari o chirografari ovvero altre tipologie di finanziamento bancari in favore delle persone fisiche)*

1. Al fine di sostenere i bisogni dei nuclei familiari ovvero di persone singole residenti sul territorio della Repubblica di San Marino colpiti dall'epidemia da COVID-19, la persona fisica può beneficiare per i mutui ipotecari o chirografari e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche concessi per le finalità di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n. 110 e alla Legge 31 marzo 2015 n. 44 e sue successive modifiche, della sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing a decorrere dalla prima scadenza utile successiva alla data di ricezione della richiesta e sino al 31 marzo 2022. La sospensione deve essere espressamente richiesta dall'interessato all'istituto di credito sammarinese e concerne esclusivamente il rimborso delle quote in conto capitale. Detta richiesta può essere avanzata per tutti i finanziamenti stipulati con gli istituti di credito, anche per quelli che non sono assistiti da garanzia dello Stato o da contributo ai sensi e per gli effetti delle succitate disposizioni.

2. Per poter beneficiare della sospensione di cui al comma 1, il soggetto titolare dei mutui e finanziamenti deve presentare apposita richiesta all'istituto di credito finanziatore, anche per via telematica, entro il 31 maggio 2021, nella quale dovrà altresì dichiarare di essere in regola con i relativi pagamenti alla data del 31 dicembre 2020 nonché di aver subito una temporanea carenza di liquidità, quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19, a causa del verificarsi di una delle seguenti condizioni in capo ad uno dei membri del nucleo familiare richiedente, a partire dal mese di marzo 2020:

- a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato (fatti salvi i casi di dimissioni volontarie, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo);
- b) ammissione agli ammortizzatori sociali;
- c) ammissione alla misura di integrazione salariale per un periodo pari o superiore a 15 giorni lavorativi a partire dal mese di marzo 2020;
- d) ammissione al regime di trattamento retributivo ridotto o assoggettamento alle decurtazioni retributive previste per i lavoratori pubblici per un periodo pari o superiore a quindici giorni lavorativi a partire dal mese di marzo 2020;
- e) ammissione alle disposizioni in materia di indennità economica temporanea da parte dell'ISS che hanno comportato una riduzione dell'erogazione al di sotto dell'86%;
- f) *soppressa*;

- g) adesione ad accordi di solidarietà che abbiano comportato una riduzione della retribuzione mensile di almeno 1/3;
- h) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di un componente del nucleo familiare.

Parimenti, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti possono beneficiare della sospensione di cui al comma 1, secondo le modalità ed i termini di cui sopra, a condizione che siano in regola con i pagamenti dei mutui e finanziamenti per i quali richiedono la medesima alla data del 31 dicembre 2020 e che abbiano subito temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19. In presenza di rate o canoni scaduti e non pagati nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2021 e la data di presentazione della richiesta, il cliente, per rendere esecutiva la sospensione, dovrà pagare, a richiesta della banca, la quota interessi delle rate o dei canoni insoluti.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è sottoposta alla valutazione dell'istituto di credito finanziatore, il quale può altresì chiedere eventuali ulteriori informazioni di supporto per l'istruttoria.

4. La misura di cui al comma 1:

- a) non determina alcuna modifica delle condizioni contrattuali originariamente pattuite;
- b) non comporta ulteriori formalità all'accordo originario di finanziamento stipulato tra l'istituto di credito e il soggetto richiedente, anche in relazione alla conservazione delle eventuali garanzie ad esso collegate, non essendo necessaria alcuna formalità o annotazione nei pubblici registri;
- c) non determina nuovi o maggiori oneri, anche fiscali, a carico delle parti.

5. L'applicazione della misura di cui al comma 1, non comporta altresì la decadenza e la sospensione dei benefici e dei contributi previsti dalla Legge n. 110/1994 e dalla Legge n. 44/2015 e sue successive modifiche.

6. Il soggetto che beneficia della misura di cui al comma 1, è comunque tenuto al pagamento della quota di interessi afferenti ai mutui o finanziamenti di cui lo stesso è titolare, secondo le modalità già stabilite nel relativo piano di ammortamento.

7. Per effetto di quanto previsto nei commi precedenti, per i mutui o i contratti di locazione finanziaria di durata complessiva inferiore ad anni trenta, la sospensione determina il prolungamento del contratto originariamente sottoscritto dal richiedente per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione. Di contro, per i mutui o i contratti di locazione finanziaria di durata complessiva pari o superiore ad anni trenta, la sospensione non determina il prolungamento del contratto originario, talché, decorsa la stessa, l'istituto di credito provvede al ricalcolo delle rate di mutuo ovvero del canone di locazione tenuto conto delle quote capitale non versate per effetto della sospensione medesima.

8. Qualora nel periodo di sospensione intervenga l'insolvenza di almeno due rate di interessi da parte del debitore, i benefici di cui al comma 1 verranno meno, con conseguente possibilità per l'istituto di credito di adottare tutte le iniziative necessarie a tutela della propria esposizione, ivi incluse anche quelle previste nel contratto di finanziamento anche in tema di risoluzione.

9. Per il mutuo di edilizia cooperativa, di cui alla Legge n.110/1994 e sue successive modifiche, la richiesta di sospensione ai sensi del precedente comma 1 può essere presentata dal socio della cooperativa direttamente interessato, anche in assenza di comunicazione alla cooperativa di appartenenza. L'istituto di credito, verificate le condizioni previste dal presente articolo, trasmetterà al socio l'esito della richiesta e nel caso sia concessa la sospensione provvederà ad inviare comunicazione alla cooperativa.”.

**Art. 5**

*(Proroga del termine previsto dall'articolo 8 del Decreto Delegato n.60/2021)*

1. A parziale modifica di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del Decreto Delegato n.60/2021, il termine previsto per la presentazione della domanda di accesso agli interventi di sostegno e ristoro è prorogato al 14 maggio 2021.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 maggio 2021/1720 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*